



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 febbraio 2011 (28.02)
(OR. en)**

5568/11

**ECOFIN 24
UEM 11**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 17 febbraio 2011

Destinatario: Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto: Parere della Commissione sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2011) 70 definitivo.

All.: COM(2011) 70 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.2.2011
COM(2011) 70 definitivo

PARERE DELLA COMMISSIONE

sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro

PARERE DELLA COMMISSIONE

sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 48, paragrafo 6, secondo comma, considerando quanto segue:

- (1) Il 16 dicembre 2010 il governo belga ha presentato al Consiglio europeo, in conformità dell'articolo 48, paragrafo 6, primo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE), un progetto di modifica dell'articolo 136 TFUE consistente nell'aggiunta di un paragrafo ai sensi del quale gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell'area dell'euro nel suo insieme e che stabilisce che la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.
- (2) Nella riunione del 16 e 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di modificare il TFUE per permettere agli Stati membri dell'area dell'euro di istituire questo meccanismo europeo di stabilità.
- (3) A tal fine, il Consiglio europeo ha approvato il testo di un progetto di decisione che modifica il TFUE e ha deciso di avviare immediatamente la procedura semplificata di revisione di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del TUE.
- (4) Il presidente del Consiglio europeo ha chiesto il parere della Commissione con lettera del 20 dicembre 2010.
- (5) Il progetto di decisione adottato dal Consiglio europeo aggiunge all'articolo 136 del TFUE un paragrafo 3 che autorizza gli Stati membri la cui moneta è l'euro a istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell'area dell'euro nel suo insieme e subordina la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo a una rigorosa condizionalità.
- (6) Questo nuovo paragrafo, che figurerà tra le disposizioni del TFUE applicabili specificamente agli Stati membri la cui moneta è l'euro, conferma che il quadro giuridico dell'Unione non osta all'istituzione, da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro, di un meccanismo di stabilità permanente che consenta di fornire l'assistenza finanziaria necessaria.
- (7) Determinate caratteristiche generali del futuro meccanismo, oggetto di una dichiarazione dell'Eurogruppo in occasione della riunione del 28 novembre 2010, sono state approvate dal Consiglio europeo.

- (8) Con il presente parere la Commissione intende esaminare il progetto di decisione approvato dal Consiglio europeo relativamente alle condizioni di utilizzazione della procedura semplificata di revisione e pronunciarsi sul contenuto della modifica del trattato.
- (9) La Commissione ritiene anzitutto che le condizioni cui è subordinato il ricorso alla procedura semplificata di revisione di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del TUE siano soddisfatte.
- (10) La modifica proposta riguarda una disposizione della parte terza del TFUE relativa alle politiche dell'Unione e alle azioni interne. La Commissione osserva anche che la modifica in questione non ha alcuna incidenza diretta o indiretta sulle altre parti del TFUE.
- (11) Questa modifica lascia inoltre impregiudicate le competenze conferite dai trattati all'Unione, poiché lo scopo non è creare una nuova base giuridica per consentire all'Unione di intraprendere un'azione che non era possibile prima della modifica del trattato. In conformità del progetto di decisione, il meccanismo di stabilità permanente sarà istituito direttamente dagli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (12) Il progetto di decisione, inoltre, non riduce le competenze conferite all'Unione e alle sue istituzioni. Non possono essere compromessi, in particolare, né i meccanismi specifici di solidarietà previsti dagli articoli 122 e 143 del TFUE in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà in uno Stato membro né le competenze dell'Unione in materia di coordinamento e di sorveglianza delle politiche economiche e finanziarie degli Stati membri in generale e, in particolare, degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (13) Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il 29 settembre 2010 la Commissione ha proposto un ambizioso pacchetto legislativo volto a rafforzare radicalmente la governance economica, segnatamente nell'area dell'euro, e si compiace del sostegno politico di cui tale pacchetto ha beneficiato da parte del Consiglio europeo. La crisi economica e finanziaria ha evidenziato e accentuato la necessità di potenziare il quadro posto in essere per l'Unione economica e monetaria (UEM) onde consolidare la stabilità macroeconomica e la sostenibilità delle finanze pubbliche. Tale potenziamento richiede un coordinamento più stretto delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri dell'area dell'euro, un obiettivo fondamentale del pacchetto legislativo della Commissione, attualmente in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio. Questo obiettivo è stato riconosciuto e sviluppato nella relazione conclusiva che il gruppo di lavoro presieduto dal presidente del Consiglio europeo ha trasmesso al Consiglio europeo nell'ottobre 2010.
- (14) La governance economica attuata dall'Unione all'interno dell'area dell'euro sarà pertanto la base su cui dovrà necessariamente poggiare il futuro meccanismo di stabilità. Le condizioni rigorose a cui si intende subordinare la concessione di qualsiasi assistenza nell'ambito del meccanismo dovranno essere stabilite in base agli orientamenti adottati a livello dell'Unione per contribuire al buon funzionamento dell'UEM. La Commissione prenderà tutte le iniziative, legislative o di altra natura, necessarie per garantire la coerenza tra questo futuro meccanismo e la governance economica attuata dall'Unione, in particolare all'interno dell'area dell'euro, nel rispetto delle competenze che il trattato conferisce all'Unione e alle sue istituzioni.

- (15) Oltre al potenziamento della governance economica, il rafforzamento del quadro dell'UEM richiede altresì la creazione di un solido meccanismo istituzionale e finanziario per far fronte a difficoltà o a gravi minacce di difficoltà in uno o più Stati membri dell'area dell'euro. Gli avvenimenti del 2010 hanno dimostrato i rischi di contagio che possono palesarsi quando uno Stato membro dell'area dell'euro si trova in gravi difficoltà finanziarie. Di conseguenza, sebbene siano state trovate rapidamente soluzioni transitorie attraverso la creazione del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria e del fondo europeo di stabilità finanziaria, la Commissione sostiene pienamente il principio di un meccanismo permanente,

ESPRIME UN PARERE FAVOREVOLE

sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Il presente parere è trasmesso al Consiglio europeo.